



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 33058/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Alla Giunta regionale
Settore Rapporti e Collegamenti con
il Consiglio regionale
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: P.d.L. "Istituzione dell'Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani" - Reg. Gen. n. 286

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianfranco Valiante, Pica e dei consiglieri componenti la Commissione d'inchiesta "Anticamorra" e della IV Commissione Speciale.

Depositata il 14 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 DIC. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Istituzione dell’Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi
degli esseri umani”*

*Ad iniziativa dei consiglieri Gianfranco Valiante, Donato Pica e dei
consiglieri componenti la Commissione d’Inchiesta “Anticamorra” e la IV
Commissione Speciale*

(Registro Generale numero 286)

Reg. Gen. n. 286



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Il traffico di organi degli esseri umani è un mercato criminale, gestito da organizzazioni criminali che agiscono in diversi paesi del mondo ed hanno una diversa dimensione.

Le vittime coinvolte nel traffico di organi sono migranti, in particolare donne e bambini. Si tratta di persone che lasciano il loro paese alla ricerca di una migliore speranza di vita che si possa concretamente realizzare.

Le persone, in genere, fuggono dalla povertà, dalle guerre, dalle persecuzioni, da regimi non democratici. Nessuno sceglie liberamente di lasciare la propria terra.

Perché si possa parlare di tratta a scopo di traffico d'organi il reclutamento ed il trasporto dei "donatori" deve avvenire tramite l'impiego o la minaccia della forza o di altre forme di coercizione, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità. E' invece ormai provata con certezza l'esistenza di un commercio internazionale di organi e di tessuti che coinvolge l'Italia e la nostra regione, sia in forma di compravendita di organi tra adulti consenzienti, sia in forma di viaggi della speranza di benestanti occidentali che si recano nei paesi sottosviluppati per ricevere un trapianto illegale. Il traffico maggiore riguarda il rene, perché più facile da espiantare e conservare e perché il donatore può continuare a vivere.

Il mercato clandestino degli organi scaturisce dalla tratta che coinvolge gli esseri umani ed è suddiviso in due distinte componenti:

- 1) "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". In questa situazione, i potenziali migranti si rivolgono direttamente alle organizzazioni criminali per poter migrare. Essi investono un capitale proprio che hanno maturato attraverso il risparmio o vendendo i loro beni o chiedendo un prestito ad amici e famigliari con la promessa di restituirglielo. I migranti acquistano il servizio di trasporto unitamente ai documenti. Una volta giunti a destinazione il loro rapporto con i trafficanti si conclude;
- b) "traffico degli esseri umani": in questo caso siamo di fronte al fenomeno vero e proprio della tratta di esseri umani. Le vittime vengono reclutate direttamente dai trafficanti mediante l'esercizio della violenza, ad es. rapimento, dell'inganno, promessa di un lavoro onesto e ben remunerato, della minaccia, rivolta alle vittime o ai loro famigliari. Una volta reclutate le vittime vengono portate dal paese di origine a quello di destinazione, seguendo rotte terrestri, marittime, aeree e attraversando uno o più paesi di transito. Secondo quanto riportato da un Rapporto del Consiglio d'Europa nel 2005 un immigrato che si avvale dei servizi della criminalità, o è costretto a farlo contro la sua volontà, può pagare 13.000 dollari per un viaggio dalla Cina all'Italia.

Le vittime, una volta private dei loro documenti di identità e ridotte in uno stato di schiavitù, sono fatte oggetto di compravendita e sfruttate principalmente nei mercati della prostituzione, dell'accattonaggio, del lavoro nero e del traffico di organi umani.

Il fatturato annuo del traffico degli esseri umani ammonterebbe a 10 miliardi di dollari. La criminalità organizzata ha investito parte dei suoi capitali, dei suoi mezzi e delle sue risorse umane nel traffico degli esseri umani. Essa ha agito come un'impresa, ha diversificato i



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

propri investimenti, cosciente del fatto che il traffico degli esseri umani e il loro sfruttamento consente rapidi e ingenti guadagni ed è sanzionato in modo meno pesante rispetto al compimento di altre fattispecie di reato ad es. il traffico di droga.

L'Italia, e la regione Campania, per la loro posizione geografica, è interessata dal fenomeno essendo sia una paese di transito che di destinazione. I migranti sfruttati giungono via mare su imbarcazioni di fortuna attualmente soprattutto sulle coste siciliane - via terra tramite, auto e bus - in particolare dal confine italo-sloveno - e in alcuni casi anche via aerea. A gestire questo tipo di traffico sono gruppi criminali di nazionalità straniera, in particolare di origine albanese, rumena, nigeriana, cinese, oltre che di altre nazionalità, i quali operano soprattutto nelle zone del centro-nord Italia, sfruttando loro connazionali, anche minorenni. Nel 2000 a Palermo, l'Italia ha ospitato la conferenza delle Nazioni Unite dedicata alla presentazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Nell'occasione sono stati presentati anche due protocolli addizionali alla Convenzione, dedicati rispettivamente l'uno alla prevenzione, repressione e punizione della tratta e al traffico di organi di persone in particolare di donne e bambini, l'altro per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Il 1 febbraio 2008 è entrata in vigore la Convenzione contro il traffico degli esseri umani del Consiglio d'Europa.

Il turismo dei trapianti sta prendendo sempre più corpo nel nostro Paese e anche la Regione Campania ne è violentemente protagonista. Molti sono gli immigrati che approvano nella nostra Regione richiamati dalla criminalità organizzata al fine di poter lavorare e molte volte si trovano ad avere deluse le aspettative seppure di un lavoro a nero. E' qui che entra in gioco il "commercio" per cui molti immigrati, soprattutto giovani, arrivano a vendere un organo pur di vivere.

Il dato sconcertante è che pur essendo evidente non si ha il coraggio di denunciare. Chi sa preferisce mantenere il silenzio. Rivolgersi alle Autorità di competenza non è facile.

L'Osservatorio sulla vendita di organi degli esseri umani diventa qualcosa di istituzionalmente necessario al fine di poter fornire al nostro territorio la valenza del fenomeno. Attraverso gli "sportelli" si potrà dare informazioni e fornire il supporto giusto a chi vuole denunciare, ma molte volte è preso dalla paura. I compiti principali dell'Osservatorio saranno quelli di formulare proposte alla Commissione consiliare regionale competente per materia e alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed agli interventi riguardanti la legge. Si occuperà di attivare protocolli d'intesa con le parti sociali al fine di istituire degli appositi sportelli territoriali.

Predisporrà le linee di indirizzo dei servizi forniti ed offerti dagli sportelli e ne coordinerà le attività;

Organizzerà studi, ricerche, progetti, campagne di sensibilizzazione e di informazione di cui all'art 5;

Svolgerà attività di monitoraggio del fenomeno anche al fine di costruire una banca dati relativamente all'informazione in possesso delle strutture ospedaliere dotate del reparto di rianimazione;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Presterà attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli Enti locali, delle associazioni, degli enti privati e delle ASL che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della legge



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Relazione Economica Finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2011, in € 200.000, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella U.P.B 4.15.38.

Per gli anni successivi si provvede mediante istituzione di un apposita UPB denominata "Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani " per il cui finanziamento si provvederà con leggi di bilancio e non potrà essere inferiore a quello dell'anno in corso.

Esercizio finanziario 2011

- Riduzione UPB 7.29.65
- Incremento UPB 4.15.38

Art. 02 Osservatorio	140.000,00
Art. 04 Sportelli Territoriali	50.000,00
Art. 05 Istituzione di un numero verde	10.000,00



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 1
Finalità

1. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Costituzionale, istituisce presso l'Assessorato in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani. Tale organismo ha il compito di prevenire, contrastare e combattere il traffico illegale e la commercializzazione degli organi nonché attivare strumenti idonei per diffondere la cultura della donazione al fine di impedire il perpetuarsi di tale fenomeno.

2. La Regione al fine di promuovere le finalità della presente legge attraverso l'Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani:

- a) implementa lo studio del fenomeno attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, parti sociali e del mondo associativo interessato;
- b) incrementa la sensibilità dell'opinione pubblica sul traffico illegale degli organi quale attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarre profitto e che lede i diritti fondamentali dell'uomo;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2

Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sul traffico illegale di organi degli esseri umani di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Commissione consiliare regionale competente in materia e alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed agli interventi di cui alla presente legge;
- b) attiva protocolli d'intesa con le parti sociali al fine di istituire degli appositi sportelli territoriali di cui all'articolo 4;
- c) *predispone le linee di indirizzo dei servizi forniti* ed offerti dagli sportelli territoriali e ne coordina le attività;
- d) fornisce le nozioni di base agli addetti degli sportelli territoriali;
- e) organizza studi, ricerche, progetti, campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- f) svolge attività di monitoraggio del fenomeno al fine di creare una banca dati includendo anche le informazioni fornite dalle strutture ospedaliere dotate del reparto di rianimazione;
- g) presta attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli Enti locali, delle parti sociali delle associazioni, degli enti privati e delle ASL che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
- h) istituisce un comitato etico composto da personalità della comunicazione, dell'arte, dello spettacolo e della cultura.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3
Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto:

- a) dall'Assessore competente in politiche sociali o suo delegato che lo preside;
- b) dal dirigente dell'area competente in materia della Giunta regionale o suo delegato;
- c) un rappresentante della Commissione Consiliare del Consiglio regionale competente in materia o suo delegato,
- d) un rappresentante della Commissione Consiliare Anticamorra ,
- e) da tre rappresentanti delle forze dell'ordine;
- f) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- g) da quattro rappresentanti dalle associazioni a livello regionale che hanno come oggetto nel proprio statuto il contrasto al mercato clandestino degli organi.
- h) Da due rappresentanti delle comunità degli immigrati
- i) Da un funzionario del Settore Politiche con funzioni di segretario

2. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.

3. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 3 restano in carica per tutta la durata della legislatura.

4. L'Osservatorio predispone, con apposite linee di indirizzo, da emanarsi entro 60 giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione dei servizi degli sportelli territoriali, al fine di garantire la loro omogeneità su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio provvederà a trasmettere annualmente una relazione sull'analisi dell'incidenza delle finalità della presente legge alla Giunta regionale.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 4
Sportelli Territoriali

1. Associazioni di categoria, datoriali, sindacali e patronali riconosciuti, nell'attuazione della propria organizzazione interna, possono istituire appositi sportelli territoriali, coordinati dall'Osservatorio.
2. Gli sportelli territoriali possono svolgere le seguenti attività:
 - a) sostegno psicologico;
 - b) informazioni ed indicazioni sui percorsi da seguire per la prevenzione e la tutela del fenomeno;
 - c) distribuzione materiale informativo in raccordo con l'Osservatorio.
3. Gli sportelli provvedono a trasmettere annualmente all'Osservatorio una relazione contenente i dati e le informazioni relative al mercato illegale del traffico d'organi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio delle azioni e l'analisi dell'incidenza delle finalità della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5
Istituzione di un numero verde

1. E' istituito presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio regionale, delle pratiche di



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6
Clausole Valutative

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dall'Osservatorio, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.